


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE



Comune di

SEGONZANO

NORME DI ATTUAZIONE

Piano di Recupero
del Patrimonio Edilizio Montano

TITOLO PRIMO

PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO (PREM)

CAPITOLO I

FINALITÀ

ART. 1. FINALITÀ DEL PREM	Pag. 2
ART. 2. ELABORATI DI PIANO	Pag. 2
ART. 3. VINCOLI PROGETTUALI	Pag. 2

CAPITOLO II

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI E OPERE DI URBANIZZAZIONE

ART. 4. DESTINAZIONI D'USO	Pag. 4
ART. 5. ADEGUAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI	Pag. 4
ART. 6. SALVAGUARDIA DELLA LEGISLAZIONE TECNICA	Pag. 5
ART. 7. OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO	Pag. 5
ART. 8. INTRASTRUTTURE VIARIE	Pag.
5	
ART. 9. AREE E SPAZI DI PARCHEGGIO	Pag.
6	
ART. 10. TIPOLOGIE E MODALITÀ DI INTERVENTO	Pag. 6
ART. 11. BENI AMBIENTALI	Pag. 7
ART. 12. CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI	Pag. 7
ART. 13. EDIFICI ACCESSORI	Pag. 11
ART. 14. PERTINENZE	Pag. 11
ART. 15. INTERVENTI PILOTA	Pag. 11

CAPITOLO III

MODALITÀ DI CENSIMENTO ED ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 16. CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO	Pag. 13
ART. 17. TUTELA PAESAGGISTICA-AMBIENTALE	Pag. 13
ART. 18. RINVIO AL REC	Pag. 14
ART. 19. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E REFLUI	Pag. 14

Allegati: delibera di G.P. n. 1835 di data 20/07/2001

TITOLO PRIMO

PIANO RECUPERO EDILIZIA MONTANA (PREM)

CAPITOLO I

FINALITÀ

ART. 1. FINALITÀ DEL PREM

Il piano di recupero del patrimonio edilizio montano (PREM) si attua mediante la presentazione di progetti, intesi al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio montano.

Detti progetti dovranno essere redatti nel rispetto dei vincoli e degli orientamenti contenuti nella Relazione, nelle presenti Norme di Attuazione, della Scheda di censimento costituenti il piano stesso.

ART. 2. ELABORATI DI PIANO

Oltre alle presenti Norme di Attuazione, riportate al Titolo Sesto, sono documenti del Piano per il recupero del patrimonio edilizio montano di cui formano parte integrante e sostanziale:

- la Tavola per la localizzazione del patrimonio edilizio montano esistente;
- la Relazione illustrativa;
- il fascicolo del Censimento del Patrimonio Edilizio Montano;

ART. 3. VINCOLI PROGETTUALI

I contenuti del PREM rappresentati negli elaborati costituenti il piano stesso sono rispettivamente da intendersi come prescrittivi.

Sono da intendersi come prescrittivi tutti i vincoli progettuali rappresentati nelle presenti Norme di Attuazione e in particolare le indicazioni relative alla conservazione del volume esistente, all'uso dei materiali, alle tipologie delle coperture.

E' da considerarsi vincolante la posizione e la dimensione del sedime del fabbricato, nonché il volume esistente fuori terra ad esclusione del tetto che può anche non essere esistente.

Potranno essere oggetto di precisazione, dopo le prevedibili operazioni di sgombero del sedime, sia la quota d'imposta originaria del pavimento, le eventuali nicchie o volumi interrati o le aperture che possano rendersi evidenti e documentabili.

In virtù del fatto che i manufatti oggetto del presente piano, possono presentare caratteristiche edilizie di architettura spontanea, possono essere stati realizzati con tecniche rudimentali e materiali di recupero o presenti e disponibili nella zona, e le murature perimetrali possono non essere rettilinee né a piombo, viene ammessa una tolleranza nel rilievo preliminare alle operazioni di pulizia del sedime del 10%.

Per quanto concerne lo sbarrieramento architettonico dei manufatti non si applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

CAPITOLO II

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI E OPERE DI URBANIZZAZIONE

ART. 4. DESTINAZIONI D'USO

Sono ammesse dal PREM destinazioni d'uso anche diverse da quella agro-silvo-pastorale quali quelle:

- di tipo abitativo a condizione che non siano destinazioni permanenti ma solo temporanee;
- ricovero temporaneo;
- turistico ricettivo;
- agrituristico;
- artigianale;
- di servizio;

tali attività sono ammesse a condizione che l'intervento preservi e recuperi i caratteri architettonici tradizionali e la salvaguardia del contesto ambientale.

Va precisato che le eventuali attività turistico ricettive o agrituristiche devono svilupparsi su edifici aventi dimensioni adeguate e solo in presenza della necessaria titolarità del proprietario.

Le attività di tipo artigianale possono insediarsi solo in manufatti che per la tipologia costruttiva presente o desunta siano state già sede di tale attività (malghe, fucine, casei, mulini, segherie).

Destinazioni diverse da quelle agro-silvo-pastorali saranno ammesse solo ed in quanto indicate nella scheda di censimento del manufatto.

ART. 5. ADEGUAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI

E' possibile entro certi limiti e nel rispetto della tipologia architettonica originaria tipica degli edifici montani apportare minime modifiche strutturali dettate da precise norme di abitabilità di carattere igienico sanitario.

A tale scopo verrà proposto un articolo ad integrazione del Regolamento Edilizio Comunale che stabilirà per l'utilizzo a fini abitativi non permanente, nuovi parametri edilizi, con particolare riferimento all'altezza interna dei locali, al rapporto d'illuminazione e alla dotazione di servizi igienico-sanitari.

E' consentito l'utilizzo dei pannelli solari e fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico e per la produzione di acqua calda sanitaria per uso civile purchè ciò avvenga nel rispetto delle norme e degli indirizzi stabiliti con provvedimento di Giunta Provinciale n. 1835 di data 20 luglio 2001.

ART. 6. SALVAGUARDIA DELLA LEGISLAZIONE TECNICA

Oltre a quanto disposto dalle presenti norme, devono essere rispettate tutte le leggi vigenti in materia edilizia, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici, alla eliminazione delle barriere architettoniche, ed all'abbattimento dei rumori in riferimento alla zonizzazione acustica del comune.

ART. 7. OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

a) Infrastrutture di servizio.

In linea generale l'intervento di recupero degli edifici montani sparsi non deve dar luogo a interventi di infrastrutturazione, modifiche all'ambiente o all'andamento naturale del terreno.

Eventuali opere di urbanizzazione che si rendessero necessarie per garantire i requisiti minimi di abitabilità riguardanti la realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, la depurazione delle acque reflue, la fornitura di energia elettrica e termica, l'asporto dei rifiuti saranno comunque a totale carico del proprietario dell'edificio risanato e ad esclusione dell'asporto dei rifiuti e dei pannelli solari sempre interrate.

Il proprietario dovrà su richiesta dell'Amministrazione rendicontare sulle spese sostenute per il rifornimento idrico e l'eventuale trasporto a rifiuto delle acque reflue.

L'Amministrazione comunale in tal caso si riserva la facoltà di individuare ed indicare in maniera prescrittiva le modalità e le opere attraverso le quali tali servizi potranno essere soddisfatti, anche in forma di partecipazione collettiva. E' ammesso l'allacciamento alle reti qualora la realizzazione di tali opere comportino scavi per 30 metri senza alterare a lavori compiuti l'andamento originario del terreno o la stesa di cavi interrati per m. 100.

Per quanto concerne la fornitura di energia è ammesso e consigliato l'utilizzo di fonti alternative rinnovabili quali pannelli solari e fotovoltaici nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione 20 luglio 2001, n. 1835.

ART. 8. INFRASTRUTTURE VIARIE

- 8.01. In linea generale l'intervento di recupero degli edifici montani sparsi non deve dar luogo alla realizzazione di nuove strade di accesso alla proprietà.
- 8.02. Spetta al PRG individuare la rete viaria esistente e il tipo di viabilità e qualora vi fossero comprovate necessità prospettare la realizzazione di nuove strade.
- 8.03. L'Amministrazione in base ad una accurata analisi ambientale si riserva la facoltà di consentire al proprietario dell'edificio recuperato e per oggettive motivazioni d'interesse pubblico o collettivo, di raggiungere la sua proprietà o

- le vicinanze mediante la realizzazione di una nuova viabilità in mancanza di percorsi viari esistenti.
- 8.04. In caso di comprovata necessità, la nuova ed eventuale viabilità, dovrà essere realizzata nel rispetto degli standard tecnici e dimensionali tipici delle strade di montagna, ml. 3,00 banchine incluse, con particolare attenzione all'impatto paesaggistico ambientale.

ART. 9. AREE E SPAZI A PARCHEGGIO

- 9.01. Agli interventi di recupero del PREM non si applicano le disposizioni provinciali che determinano le quantità minime degli spazi a parcheggio né le autorizzazioni in deroga di cui all'art.9 della Legge 122/89. Se gli spazi a parcheggio vengono comunque ritenuti opportuni dalla CEC, questi dovranno essere realizzati riducendo al minimo l'intervento sul territorio e quindi riducendo al minimo gli scavi ed i riporti ed i movimenti di terra in generale che possano modificare l'andamento del terreno naturale.
- 9.02. Eventuali opere di sostegno dovranno essere realizzate senza l'uso a vista di materiali cementizi, di scogliere o di asfalto e quant'altro possa modificare le condizioni ambientali.
- 9.03. Sarà da preferirsi quindi l'uso del ghiaiano e obbligatorio l'uso dei muri a secco realizzati con tecnica tradizionale. In tutti i casi gli interventi esterni dovranno avere il minimo impatto visivo ed ambientale ed essere realizzati in posizione defilata rispetto a punti panoramici.

ART. 10. TIPOLOGIE E MODALITÀ DI INTERVENTO

In generale, per gli edifici tradizionali di montagna conservatisi allo stato originario, sono da privilegiare gli interventi di restauro e di risanamento, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Non sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione totale degli edifici montani esistenti.

Non sono altresì ammessi interventi sui "ruderii" così definiti dalla scheda, tranne la loro demolizione e la rinaturalizzazione del sito.

La ristrutturazione edilizia ed altri interventi di recupero sono ammessi quando l'opera non conservi più le caratteristiche dell'edilizia tradizionale di montagna.

Tale previsione è indicata e nella scheda descrittiva del manufatto, sono comunque vietati interventi tesi alla trasformazione delle caratteristiche tradizionali e costruttive.

In sede di primo intervento, sentita la CEC, dovranno essere eliminate o sostituite quelle parti di fabbricato definite incongrue dal punto di vista tipologico e dell'uso dei materiali come precisato nella scheda di censimento.

Sono ammessi tutti gli interventi rivolti al mantenimento e recupero dei caratteri tradizionali anche attraverso la sostituzione di elementi specifici incongrui (es. manto di copertura) o la rimozione di modifiche di facciate, nonché la demolizione di superfetazioni e aggiunte.

Gli interventi proposti devono essere commisurati ad uno standard essenziale e rispettoso del carattere architettonico e funzionale proprio dei fabbricati tradizionali di montagna, conservando l'aspetto sobrio di edificio rurale.

ART. 11 BENI AMBIENTALI

Per gli edifici montani individuati quali beni ambientali e inclusi nei relativi elenchi ai sensi dell'articolo 94 della L.P. n. 22 del 1991, gli interventi edilizi ammissibili devono essere voltati alla conservazione e al restauro dei manufatti.

ART. 12. CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

Il PRG ammette interventi di recupero edilizio, fondati sullo studio delle tipologie insediative e architettoniche nonché delle tecnologie costruttive e dei materiali propri del patrimonio edilizio montano dell'area, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, gli interventi devono garantire il mantenimento e la valorizzazione della tipicità e unitarietà del paesaggio costruito di montagna locale.

A tale scopo la CEC deve, in sede di valutazione del progetto, precisare ed eventualmente prescrivere le caratteristiche formali e costruttive di elementi quali volume, forma, struttura, facciate, fori, tetto nonché di elementi architettonici di rilievo, in modo da conservare l'omogeneità tradizionale e da evitare la proliferazione di stili e materiali.

limiti di ricostruzione per i volumi:

Sono ammessi gli interventi di restauro e di risanamento conservativo intendendo con ciò quanto previsto dall'art.77 bis della L.P.22/91 smi, senza aumento di volume sia dentro che fuori terra a meno di specifiche indicazioni della scheda.

E' sempre ammessa la ricostruzione delle parti lignee sia crollate che degradate o del tutto assenti, anche se queste individuavano un volume urbanistico, purché ne venga dimostrata la preesistenza.

E' ammesso peraltro rimuovere le parti crollate e individuata la quota del piano originario di calpestio fare riferimento a questa per il progetto di recupero.

La ricostruzione di queste dovrà avvenire nello spirito del restauro o del risanamento conservativo utilizzando materiali di provenienza locale ed è vietato l'uso del legno lamellare di altre tecnologie o materiali moderni.

E' ammesso un aumento limitato del volume complessivo allo scopo di adeguare tecnologicamente l'edificio secondo le normative vigenti di settore, per tale aumento dovrà essere dimostrata la necessità e la assenza di alternative meno impattanti.

L'ampliamento dovrà avvenire secondo modalità tali da non comportare la perdita delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie.

Nel caso in cui venisse consentito l'uso residenziale temporaneo del manufatto ed emergesse la necessità di dotarlo di uno spazio da adibire a servizi igienici, è possibile un aumento limitato del volume complessivo dell'edificio per consentirne la realizzazione, purchè tale nuovo volume non sia maggiore del 10% del volume complessivo esistente e venga composto ed aggregato in modo tale da non dare luogo ad alterazioni della tipologia strutturale.

b) assetto organizzativo

Va conservato l'assetto organizzativo degli edifici tradizionali di montagna secondo le destinazioni d'uso presenti o ammesse.

Le destinazioni d'uso ammesse sono :

- agro-silvo-pastorale;
- ricoverotemporaneo;
- Abitativa temporanea o stagionale;
- turistico ricettiva;
- agrituristica;
- artigianale;
- di servizio;

c) strutture interne

Gli interventi sulle strutture interne sia verticali che orizzontali devono essere sempre finalizzati al recupero o al restauro:

- non è ammessa la demolizione di elementi strutturali verticali, anche interni all'edificio, eventuali interventi di consolidamento saranno realizzati mediante ricostruzione a settori sono consentite le sottofondazioni;

- l'intervento di recupero dei solai e delle eventuali pareti divisorie interne dell'edificio deve avvenire senza alterare le caratteristiche tecniche costruttive originali e attraverso l'impiego di materiali edilizi dello stesso tipo di quello esistente o comunque tipici della tradizione costruttiva della zona;
- non è ammesso alterare la quota d'imposta dei solai né le loro altezze interne che devono rimanere quelle originali salvo leggere modifiche.

Qualora si rendessero necessarie leggere modifiche alle quote d'imposta dei solai o degli orizzontamenti, e solo per soddisfare determinati requisiti minimi di abitabilità previsti dal regolamento, esse non dovranno interferire con l'aspetto formale della facciata e quindi delle forature, le eventuali modifiche o sostituzioni dovranno essere realizzate con l'impiego di elementi e materiali costruttivi propri della tradizione costruttiva locale.

d) facciate

l'aspetto esterno dell'edificio dovrà essere mantenuto fedele all'originale o riproposto nel rispetto dei canoni tradizionali sia per quanto concerne i rapporti sia formali che dimensionali tra i diversi elementi compositivi, le strutture in pietra ed in legno, le forature ed i rapporti tra vuoti e pieni.

Gli interventi edilizi di recupero saranno realizzati facendo largo uso di tecniche e materiali tradizionali. Per gli intonaci, le rasature e le fugature si userà la malta di calce.

Per la sostituzione di elementi lignei si dovranno utilizzare tavolati e travi solo sgrossate lavorate in modo tradizionale non colorate né trattate con vernici o altre essenze è vietato l'uso di essenze non locali, di legno lamellare, di perlinature e scorzi.

E' consentito il ripristino dei balconi in legno seguendo la tipologia tradizionale e l'uso del medesimo materiale.

e) fori

la forma e la posizione delle forature esterne esistenti nell'edificio, se originarie, dovranno essere mantenute inalterate e qualora emergessero comprovate necessità dettate dalla esigenza di adeguamento a precise norme di abitabilità o di sicurezza si potrà, evitandone l'ampliamento, realizzarne di nuove. In questo caso le nuove forature dovranno essere aperte sulle facciate dell'edificio poco esposte a viste panoramiche conservando la tipologia costruttiva tradizionale con l'impiego di tecniche e materiali simili a quelle esistenti.

Nelle pareti lignee eventuali nuovi fori possono essere realizzati con la sostituzione di moduli lignei (es. assito verticale o orizzontale, travi a incastro) ma non con l'inserimento di vani finestra;

Le ante di oscuramento sono ammesse, anche se non proprio caratteristiche dell'edificio originale a condizione che vengano realizzate con materiali lignei autoctoni, adatti alla tipologia dell'edificio e idonei sotto il profilo paesaggistico-ambientale, eventuali inferriate siano poste internamente al foro e prive di decorazioni;

f) tetti

La struttura, il numero di falde, la pendenza e orientamento del colmo il tipo di copertura devono essere mantenuti come in origine o ripristinati secondo la tipologia accertata e prevalente in zona, per consentire la modifica dell'andamento del tetto deve essere presente nella scheda l'indicazione di incongruità tipologica del tetto;

Per la realizzazione dei manti di copertura degli edifici si dovrà preferire la tipologia in uso nella zona (scandole in larice, lastre in porfido o calcarea, lamiera zincata) o altro materiale che esista i zona con una certa sistematicità, è comunque vietato l'uso di onduline in lamiera preverniciata o plastica.

Appositi schemi grafici o dettagli fotografici forniranno indicazioni sullo smaltimento delle acque meteoriche, sullo smaltimento dei fumi e sulla isolazione del tetto.

Va evitata l'apertura di abbaini e finestre in falda e l'eccessivo numero di comignoli e per gli stessi l'uso di elementi prefabbricati o del cemento a vista in favore della pietra locale. E' vietato l'installazione delle antenne e delle parabole sui tetti.

La coibentazione dovrà applicarsi all'intradosso della struttura al fine di conservare le falde del tetto come in origine e senza apporre elementi di relativo mascheramento sui fronti esterni;

g) elementi architettonici di rilievo

Nelle schede del censimento sarà indicata la presenza di elementi strutturali e decorativi di pregio, anche interni, agli edifici censiti, che devono essere preservati.

ART. 13. EDIFICI ACCESSORI

E' vietata la realizzazione di volumi accessori quali autorimesse, di depositi o altro, anche se in legno, sia fuoriterra, seminterrati o interrati o che possono disturbare la percezione dell'edificio principale.

Eventuali legnaie da destinarsi propriamente a tale scopo devono essere di dimensione molto contenuta e realizzate conformemente alla tipologia tradizione del luogo.

ART. 14. PERTINENZE

Qualsiasi intervento da effettuarsi sull'edificio in fase di recupero, per consentirne un suo riutilizzo, deve avvenire in modo tale da non dare luogo a modifiche visibili della morfologia del luogo mantenendo intatto il rapporto naturale esistente tra l'edificio e l'ambiente circostante.

E' altresì vietata la realizzazione di nuove opere edili accessorie quali muri di contenimento, terrapieni, terrazze, balconi, porticati, patii nonché la pavimentazione di ambiti esterni in materiali cementizi, sintetici o ceramici.

In sede di presentazione del progetto di recupero del manufatto è reso obbligatorio il ripristino di staccionate, steccati e muretti tradizionali, eventualmente esistenti, sulla base delle indicazioni contenute negli allegati al P.R.G.

Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni o barriere verdi a delimitazione della proprietà.

La sistemazione a verde dell'area, circostante l'edificio, deve avvenire mediante l'utilizzo di essenze arboree, arbustive e floreali autoctone evitando la realizzazione di giardini non facenti parti dell'habitat naturale montano.

Non è consentita la realizzazione di elementi di arredo esterno fissi estranei alla tipologia dell'edificio e alla tradizione insediativa locale quali pancehe o tavoli in cemento, tettoie, pergolati, verande, gazebi, tendoni, caminetti, statue, nanetti, piscine e laghetti artificiali.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 bis della L.P. n. 22 del 1991 il proprietario ha l'obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati e alla manutenzione ambientale delle pertinenze che verranno appositamente regolate da convenzione.

ART. 15. INTERVENTI PILOTA

E' data facoltà ai comuni o ai loro consorzi di incentivare e promuovere la realizzazione di interventi di recupero "pilota" su unità edilizie montane ed il loro contesto ambientale, singole o raggruppate in nuclei, aventi caratteristiche tipologiche o edilizie di particolare interesse.

Gli interventi potranno essere rivolti anche a sperimentare nuove soluzioni di recupero nonché nuove ipotesi d'uso, dovranno comunque essere realizzati

utilizzando tecnologie costruttive e materiali propri dell'architettura di montagna in modo da essere uno stimolo all'attività di risanamento e una guida all'utilizzo sia dei sistemi costruttivi che dei materiali tipici della zona.

CAPITOLO III

MODALITÀ DI CENSIMENTO ED ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 16. CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Tutti gli edifici montani segnalati sul territorio comunale sono stati censiti mediante sopralluogo tecnico effettuato in loco al fine di conoscerne la consistenza e lo stato di conservazione.

Sulla base di ulteriori segnalazioni sarà possibile integrare il censimento con nuove schedature e gli elementi del censimento saranno a disposizione del pubblico su semplice richiesta di visione.

Sulla base degli elementi raccolti si è provveduto ad elaborare schede informative per ogni edificio tali da individuarne le caratteristiche essenziali necessarie alla sua catalogazione definendo in tale sede la tipologia degli interventi ammessi per la conservazione e valorizzazione dell'architettura tradizionale di montagna.

Le schede riportano per tutti i manufatti censiti individuati con una numerazione progressiva:

- la localizzazione catastale e cartografica del manufatto sia in mappa che sulla carta tecnica provinciale al 10.000;
- la documentazione fotografica e datazione del rilievo;
- una tabella di analisi nella quale sono riportati in sintesi la descrizione degli elementi fisici e tipologici del manufatto il loro stato di uso e conservazione ed altri dati utili;
- viene indicata la tipologia di intervento urbanistico, atta a definire gli interventi ammissibili per il recupero dei manufatti recupero sempre orientato a conservare o ripristinare la tradizione costruttiva locale.

ART. 17. TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Qualora la Giunta provinciale in sede di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici riguardanti il recupero del patrimonio edilizio montano riconosca, su richiesta del comune e sentita la CTP, che la disciplina comunale soddisfa interamente le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica in ragione dei vincoli e delle prescrizioni previsti, a partire dalla data di entrata in vigore della variante le autorizzazioni paesaggistiche di competenza provinciale sono attribuite alla competenza comunale, a termini del combinato

disposto dell'articolo 24 bis, comma 4, e dell'articolo 41, comma 3, della L.P. n. 22 del 1991.

ART. 18. RINVIO AL REC

- 18.01. Il Regolamento Edilizio Comunale prevede nuovi requisiti igienico sanitari per gli edifici schedati nel PREM, originariamente destinati ad attività agricole e silvo-pastorali e da questo destinati a fini abitativi non permanenti, compresi i ricoveri.
- 18.02. Per destinazioni diverse dalla abitazione temporanea o da ricovero e qualora l'abitazione abbia carattere di permanenza si applicano i normali requisiti previsti dal REC.

ART. 19. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E REFLUI

L'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:

- a) da sorgenti integre;
- b) da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile;
- c) da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
- d) da acque piovane raccolte in vasche di decantazione di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.

Lo smaltimento dei reflui può avvenire in una delle seguenti forme:

- a) tramite allacciamento alla rete fognaria esistente, ove possibile;
- b) tramite collettore comune e realizzazione consorziale di depuratore biologico;
- c) previa perizia geologica per aree omogenee e relativa verifica della posizione delle opere di presa captate e delle sorgenti non captate tramite dispersione diretta in terreni poco o nulla permeabili, ovvero con pozzo a tenuta da svuotare con periodicità ove i terreni siano in tutto o in parte permeabili;
- d) tramite vasche di decantazione e successiva fitodepurazione.

Va sempre preferita e può essere imposta l'iniziativa congiunta in forma consorziale qualora il numero degli edifici in rapporto al territorio lo renda possibile.